

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1528

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro  
(BARUCCI)

(V. Stampato Camera n. 1701)

*approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati il 22 settembre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 settembre 1993*

---

Istituzione del Fondo per l'ammortamento  
dei titoli di Stato

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Regolazione delle vendite di attività  
e beni dello Stato)*

1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.

**Art. 2.**

*(Fondo per l'ammortamento dei titoli  
di Stato)*

1. È istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. Nell'amministrazione del Fondo il Ministro del tesoro è coadiuvato da un comitato consultivo composto:

- a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
- b) dal Ragioniere generale dello Stato;
- c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
- d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.

Art. 3.

*(Conferimenti al Fondo)*

1. Sono conferiti al Fondo:

a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1;

b) gli altri proventi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) i dividendi dovuti allo Stato da parte delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro dello Stato in base a disposizioni normative o statutarie;

e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro;

g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

2. Il controvalore dei titoli di Stato, nonché le somme e i proventi di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, denominato «Somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato)*

1. I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni di cui all'articolo 3 sono interamente impiegati dal Fondo nell'acquisto di titoli di Stato.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati.

3. Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

## Art. 5.

*(Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo)*

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.